



SENTENZA N. 462/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **72467** R.G., sul ricorso depositato il 12.2.2020, ad istanza di **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Ricigliano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Piedimonte Matese (CE), via Matese n. 39 (pec: maurizio.ricigliano@avvocatismcv.it)

contro

INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per

la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, previo computo di tutti i contributi relativi ai periodi lavorativi pre-ruolo svolti tra l'1.2.1980 ed il 31.12.1990, con pagamento dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

FATTO

L'odierno ricorrente, già dipendente scolastico in ruolo dall'1.9.1991 e titolare di trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia con decorrenza 1.9.2016, adiva questa Corte per ottenere la condanna dell'INPS alla ricostruzione del ridetto trattamento, previa inclusione della contribuzione maturata con riferimento ai periodi lavorativi pre-ruolo svolti dall'1.2.1980 al 31.12.1990.

Rappresentava di avere formulato, in data 3.4.1993, al Convitto per Sordomuti di Roma apposita domanda di riscatto dei richiamati periodi sia ai fini pensionistici che della buonuscita.

Investito della questione, il Provveditorato agli Studi di Caserta aveva accolto l'istanza con successivo decreto del 25.5.2018.

Nonostante dall'estratto contributivo risultasse che i contributi utili per il diritto a pensione ammontavano a 314 settimane, l'INPS rilevava che il trattamento pensionistico del (omissis)era stato calcolato su un numero di contributi inferiore, evidenziando, per l'effetto, una scopertura per le annualità 1988 e 1990.

Dopo avere trasmesso, senza successo, all'INPS due diverse istanze amministrative in data 2.11.2016 e 27.2.2017, il (omissis)adiva, con ricorso del 12.2.2020, questa Sezione Giurisdizionale per ottenere quanto ritenuto di spettanza.

Con atto di costituzione del 9.5.2023, l'Istituto previdenziale chiedeva la cessazione della materia del contendere, sul presupposto di avere già adeguato il trattamento pensionistico del ricorrente in data 2.3.2020, con versamento delle differenze economiche sui ratei arretrati a partire dal cedolino di maggio 2020.

All'udienza del 3.7.2023, il legale del ricorrente, nel contestare l'asserito adempimento dell'Ente, richiedeva CTU contabile in funzione del puntuale accertamento delle somme pensionistiche dovute.

Con ordinanza n. 164-2023, del 20.7.2023, questo Giudice richiedeva alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso/Isernia di formulare un parere contabile sui seguenti quesiti: *“a) verificare, ai fini della*

riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, le contribuzioni presenti in relazione ai periodi lavorativi svolti, tenuto conto, altresì, dei compiuti servizi pre-ruolo, quantificando, poi, l'esatto l'ammontare del trattamento; b) accertare se l'INPS ha correttamente riliquidato detto trattamento pensionistico e corrisposto le dovute differenze economiche sui ratei arretrati".

In data 31.10.2023, il richiesto parere veniva trasmesso dalla summenzionata Ragioneria Territoriale dello Stato.

All'odierna udienza l'avv. Maurizio Ricigliano per il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della pretesa, chiedendo in subordine un'integrazione della CTU. L'avv. Gianluca Tellone si è riportato alle proprie difese concludendo per il rigetto della domanda precisando, in particolare, come talune valutazioni dell'organo peritale esulassero dal *thema decidendum* del giudizio.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio in esame verte sull'accertamento dell'esatto computo del trattamento riconosciuto in favore del ricorrente unitamente agli arretrati di spettanza, tenuto conto dei servizi pre-ruolo svolti.

Con il ricorso in epigrafe, il (omissis) si duole della mancata inclusione dei servizi maturati dal 1988 al 1990 e, per l'effetto, della liquidazione a cura dell'INPS di un trattamento pensionistico inferiore al dovuto.

Al contrario, l'Ente previdenziale, avendo rilevato una scopertura contributiva per il ridetto periodo, afferma di avere provveduto a determinare correttamente l'importo pensionistico in esame e di avere esattamente corrisposto al ricorrente gli arretrati di spettanza. Per questi motivi, chiede la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

2. In ottemperanza all'ordinanza n. 164-2023, del 20.7.2023, l'incaricato organo peritale ha comunicato l'inizio delle operazioni richiedendo all'INPS maggiori informazioni in ordine alla modalità di calcolo

dell'assegno specie in relazione alla determinazione della retribuzione media, del montante contributivo e dei coefficienti utilizzati per il computo delle quote di pensione. Ha richiesto, altresì, una tabella esplicativa e riepilogativa delle somme corrisposte a titolo di differenze pensionistiche erogate.

Successivamente, dopo avere ricostruito la disciplina del sistema misto (e delle tre quote di cui si compone), ha calcolato il trattamento pensionistico del (omissis) basandosi sulla tabella di riliquidazione redatta dall'INPS con atto n. CE1032020000425. In tal senso, ha verificato, sulla base della documentazione inviata (conto individuale del 2202/2023, estratto conto previdenziale del 23.2.2023, delibera del Provveditore agli studi – ambito territoriale di Caserta del 25.5.2018, posizione n. H018501), le contribuzioni presenti con riferimento ai periodi lavorativi svolti, anche in considerazione di quelli pre-ruolo.

Dal quadro i – servizio utile ai fini del diritto, parte integrante dell'atto n. CE103020000425 di riliquidazione della pensione, ha desunto come tutti i periodi riconosciuti dall'Amministrazione scolastica con la delibera summenzionata e le relative contribuzioni siano stati correttamente conteggiati.

Nello specifico, ha riscontrato per quanto riguarda il calcolo della prima e seconda quota di pensione, il corretto ricomputo dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 pari ad 11 anni e 11 mesi e di quella al 31.12.1992 pari ad 8 anni e 11 mesi, a seguito del computo dei servizi riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Regionale - Caserta con il citato provvedimento.

Ha, inoltre, preso atto del ricalcolo dell'importo della retribuzione media pari euro 34.613,70 nonché dell'inserimento dei coefficienti di rendimento di cui al d.p.r. n. 1092/73, alla l. n. 724/94, nonché alla l. n. 335/95.

In relazione al computo della terza quota, l'organo peritale ha ritenuto non corretta l'indicazione dell'età anagrafica dell'odierno ricorrente alla data del pensionamento e, conseguentemente, del coefficiente di

trasformazione. In proposito, muovendo dalla considerazione che, nato il 4.12.1949, alla data del pensionamento (1.9.2016), aveva 66 anni, 8 mesi e 28 giorni, ha precisato come l'età si sarebbe dovuta arrotondare per eccesso, considerando ai fini pensionistici l'età di 66 anni e 9 mesi. Conseguentemente, il relativo coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione (peraltro in tale misura indicato nel precedente atto di liquidazione n. CE1032016000648), sarebbe così determinato: c.t. 67 anni = 5,700; c.t. 66 anni = 5,506; differenza $5,700 - 5,506 = 0,194$; c.f. 9 mesi = $0,194/12*9 = 0,0161667 * 9 = 0,1455$; c.f. 66 anni 9 mesi = $5,506 + 0,1455 = 5,6515$.

Quanto al montante contributivo, alla retribuzione pensionabile alla cessazione, alla retribuzione media e ai coefficienti di rendimento, non avendo l'Ente Previdenziale risposto alla richiesta di chiarimenti, l'organo peritale ha ragionevolmente ipotizzato la correttezza dei corrispondenti dati indicati nella liquidazione del trattamento di cui all'atto n. CE 1032020000425, in quanto verosimilmente calcolati dal sistema informatizzato dell'INPS, che si presume contenga tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione degli stessi.

Alla luce di quanto sopra considerato, il calcolo del trattamento spettante al (omissis) è stato definito come segue: Prima Quota: retribuzione pensionabile alla cessazione * coef. B = € 33.708,95 * 0,27473 = € 7.013,48; Seconda Quota: (retribuzione media al 31/12/1992 * coef. C)/13*12 = € 34.613,70 * 0,06667 = € 2.307,69538/13*12 = 177,5150*12 = € 2.130,18; Terza Quota: montante contributivo * coef. Trasformazione/13*12 = € 231.933,82 * 5,6515 = € 13.107,7398/13*12 = 1.008,28768*12 = € 12.099,45 per un Totale € 21.243,11.

Tale importo differisce da quello risultante dal computo INPS, pari ad euro 21.208,43, di cui al citato atto che è stato calcolato considerando una età al pensionamento di 66 anni e 8 mesi e un coefficiente di trasformazione pari a 5,63530.

Quanto al calcolo degli arretrati, ha infine preso visione del cedolino di pensione relativo alla rata 5/2020, sul quale sono stati pagati complessivi euro 11.815,24 lordi, a titolo di arretrati sul trattamento pensionistico.

In definitiva, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso/Isernia ha sostenuto che il trattamento pensionistico di che trattasi debba essere riliquidato in aumento con incremento anche della parte relativa agli arretrati e dovuti conguagli a favore.

Le valutazioni dell'organo peritale, compiute nell'ambito del *thema decidendum* prospettato dalle parti e nel perimetro della formulata ordinanza istruttoria, appaiono in questa sede condivisibili in quanto immuni da vizi logici risultando sorrette da esauriente e congrua motivazione. Né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla complessiva difesa dell'INPS in difetto di allegazioni e produzioni documentali idonei ad evidenziare aporie, contraddizioni o profili di irragionevolezza delle valutazioni espresse dall'organo peritale.

Sulla base delle considerazioni illustrate, questo Giudice accerta e dichiara, in favore di parte ricorrente, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, previo computo di tutti i contributi relativi ai periodi lavorativi pre-ruolo svolti tra l'1.2.1980 ed il 31.12.1990, con pagamento dei dovuti arretrati – detratti gli importi già corrisposti - incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto:

1. Accerta e dichiara, in favore di parte ricorrente, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, previo computo di tutti i contributi relativi ai periodi lavorativi pre-ruolo svolti tra

l'1.2.1980 ed il 31.12.1990, con pagamento dei dovuti arretrati – detratti gli importi già corrisposti - incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

2. Liquidata, a carico dell'INPS ed in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, il pagamento delle spese di lite nella misura di euro 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.09.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale